

**LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2022, N. 13****Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“10 bis. La partecipazione all'attività venatoria da parte di soggetti sprovvisti di porto d'armi per uso di caccia, come osservatori, accompagnatori o conduttori di cani, non costituisce esercizio venatorio. Tali soggetti sono tenuti a osservare le misure di sicurezza previste dai regolamenti regionali vigenti in materia.”.

**Articolo 2**

(Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“4 bis. L'inserimento dei percorsi nella Carta inventario e l'esercizio delle attività di monitoraggio e manutenzione dei tracciati effettuate dai soggetti proponenti di cui al comma 2, non garantiscono l'esclusione dai rischi connessi o dipendenti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano. I soggetti proponenti sono tenuti a segnalare all'utenza eventuali pericoli. La Regione adotta linee guida per l'informazione e la sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano e sulle misure di autoprotezione.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Qualora i percorsi proposti includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, i pedoni sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento disposte dall'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, in particolar modo per quanto concerne l'obbligo, al di fuori dei centri abitati e sulle carreggiate a due sensi di marcia, di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli.”.

3. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“8. I soggetti proponenti di cui al comma 2 garantiscono, direttamente o per il tramite dei soggetti cui è affidata la manutenzione, l'accessibilità ai percorsi iscritti alla Carta inventario. Qualora ciò

non fosse possibile, la Giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione motivata del soggetto proponente, dispone la modifica o la cancellazione dei percorsi dalla Carta inventario.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1,” sono soppresse.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
“1 bis. I percorsi escursionistici sono utilizzati tenuto conto dei rischi oggettivi e soggettivi che tale uso comporta. L'utilizzatore deve essere in grado di rilevare situazioni di rischio o pericolo percepibili o prevedibili con l'ordinaria diligenza, regolando di conseguenza la propria condotta. L'utilizzatore deve, altresì, essere in grado di valutare la propria forma fisica e le proprie capacità tecniche in base alla difficoltà del percorso prescelto.”.
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 bis della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
“2 bis. Salvo differenti disposizioni adottate dagli enti competenti, la percorrenza con mountain bike su sentieri e strade non regolamentate dal codice della strada avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.”.

### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))

1. All'articolo 13 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Il trattamento dei dati personali compresi nelle attività statistiche è effettuato nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), recepito dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e in particolare del principio della minimizzazione del trattamento di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, nonché delle regole deontologiche di cui agli allegati A.3 e A.4 del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.”;
  - b) dopo il comma 2 bis, sono aggiunti i seguenti:
    - “2 ter. I dati personali raccolti specificamente per scopo statistico o per altri scopi possono essere ulteriormente trattati dai soggetti di cui al comma 2 bis per altri scopi statistici di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata e secondo quanto previsto dall'articolo 2 ter del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.
    - 2 quater. Fermo restando il principio di limitazione della finalità del trattamento, in base al quale i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e sono successivamente trattati con modalità compatibili con tali finalità, i soggetti che fanno parte del SISTAR sono autorizzati a trattare i dati personali già acquisiti da amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale, compresi gli osservatori, gli enti, le agenzie regionali e gli altri soggetti del settore regionale allargato, nell'ambito

della propria attività istituzionale, ai fini delle indagini previste dal Programma statistico regionale, attraverso la condivisione, ai sensi dell'articolo 11, dei dati contenuti in archivi amministrativi o gestionali, al fine di valorizzarne l'utilizzo a fini statistici.

- 2 quinquies. Per i trattamenti di cui ai commi 2 ter e 2 quater, la Giunta regionale con proprio atto procede alla individuazione delle finalità del trattamento, delle categorie dei soggetti interessati, dei tipi di dati utilizzati, delle fonti utilizzate, delle modalità del trattamento, dei tempi di conservazione, delle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, delle categorie dei soggetti destinatari dei dati e delle principali variabili acquisite.”.

#### Articolo 4

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 17 novembre 2021, n. 18 (Interventi regionali di promozione del territorio ligure))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/2021, le parole: “di massima serie”, sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, per l'esercizio 2022, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:
  - riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 73.000,00 (settantatremila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

#### Articolo 5

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024))

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2021 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
  - “a) degli investimenti dell'esercizio 2022 nell'importo di euro 176.201.574,80, di cui euro 23.473.176,75 derivanti dalla deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2022, n. 315 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.) per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento;”.

#### Articolo 6

(Sostituzione dell'allegato d) della legge regionale 1 agosto 2022, n. 11 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024 e I variazione))

1. L'allegato d) della l.r. 11/2022, recante “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento regioni”, è sostituito dal seguente:

Allegato d)- Limiti di indebitamento regioni				
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Dati da stanziamento bilancio (esercizio 2022)				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio 2022), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.725.367.732,26	3.707.126.240,65	3.724.490.240,65
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	3.046.326.547,00	3.056.246.000,00	3.069.372.000,00
<b>C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)</b>		<b>679.041.185,26</b>	<b>650.880.240,65</b>	<b>655.118.240,65</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	135.808.237,05	130.176.048,13	131.023.648,13
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2021	(-)	29.356.544,86	29.421.615,56	29.419.118,27
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	10.266.000,00	12.604.000,00	12.886.000,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	-	-	-
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	1.592.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	619.748,28	-	-
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	-	-	-
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M=D-E-F-G-H+I+L)		95.213.440,47	86.437.432,57	87.005.529,86
<b>TOTALE DEBITO</b>				
Debito contratto al 31/12/2021	(+)	553.819.786,32	547.570.580,26	541.074.742,05
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	298.373.109,31	34.783.499,26	4.186.272,74
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	-122.171.534,51	1.800.000,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELLA REGIONE</b>		<b>730.021.361,12</b>	<b>584.154.079,52</b>	<b>545.261.014,79</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		-	-	-
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		-	-	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		-	-	-

## Articolo 7

(Disposizioni per la garanzia dei livelli di assistenza del sistema dell'emergenza-urgenza)

1. Le aziende, gli enti e gli istituti del Servizio sanitario regionale (SSR), per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSR e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata sino a euro 100,00 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

## Articolo 8

(Disposizioni relative alle procedure di esternalizzazione dei servizi di emergenza-urgenza)

1. Le aziende, gli enti e gli istituti del SSR, qualora dispongano procedure di esternalizzazione per garantire i servizi di emergenza-urgenza, sono tenuti a definire gli importi della tariffa oraria posti a base d'asta in misura non superiore alla tariffa di cui all'articolo 7 fatta salva l'accertata impossibilità di acquisire i suddetti servizi di emergenza-urgenza per un importo orario inferiore o uguale a tale soglia massima.

## Articolo 9

(Disposizioni per la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario)

1. Al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza ai danni di operatori dei settori sanitario e sociosanitario, nel rispetto della normativa statale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva linee guida rivolte alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza.
2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private adottano, su base volontaria, proprie determinazioni che tengano conto delle linee guida di cui al presente articolo.
3. Le linee guida di cui al comma 1 sono predisposte dalla direzione regionale competente in materia di sanità al fine di assicurare l'integrazione tra prevenzione e gestione del rischio in ambito lavorativo, prevedendo indirizzi tecnici, organizzativi e procedurali comuni.
4. Presso la direzione regionale di cui al comma 3 è istituito un tavolo tecnico con funzioni di supporto nella predisposizione delle linee guida, nonché con funzioni propositive rispetto all'aggiornamento delle stesse. Il tavolo è costituito con decreto dirigenziale ed è composto da:
  - a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di sanità, di cui uno con funzioni di coordinatore;
  - b) il direttore generale dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), o suo delegato;
  - c) tre direttori generali delle Aziende e altri soggetti erogatori pubblici del SSR, o loro delegati, designati dagli stessi;
  - d) il direttore generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Ospedale Policlinico San Martino, o suo delegato;
  - e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale medico e veterinario;
  - f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del restante personale sanitario e sociosanitario.
5. Il controllo sull'applicazione delle linee guida è svolto da A.Li.Sa. a cui spetta:
  - a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni del personale che opera nelle strutture sanitarie e sociosanitarie;
  - b) svolgere attività consultiva, in particolare per l'applicazione delle linee guida;
  - c) monitorare l'attuazione delle linee guida;
  - d) predisporre una relazione annuale sugli esiti dell'applicazione delle linee guida e delle attività di monitoraggio da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
6. La Regione promuove la stipulazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni) con gli Uffici territoriali del Governo, finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze di polizia nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e per assicurare un rapido intervento in loco.

## Articolo 10

(Distribuzione in nome e per conto del Servizio sanitario regionale (DPC))

1. In applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione, al fine di garantire equità di accesso e capillarità di offerta, utilizza il modello di distribuzione in nome e per conto del SSR (DPC) dei farmaci A-PHT, uniforme su tutto il territorio regionale, attraverso l'adozione di specifico elenco dei farmaci erogabili, elaborato e monitorato dalla commissione tecnica, da istituirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. La Regione applica, altresì, il modello di distribuzione in nome e per conto del SSR con riferimento ai dispositivi per il controllo della glicemia nei pazienti affetti da diabete.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione approva gli schemi di accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, atti a definire in particolare la durata, il numero minimo e massimo di pezzi distribuibili e le clausole da applicare in caso di superamento del numero stesso, nonché il valore dell'aggio da riconoscere per il servizio reso, comprensivo della quota relativa alla distribuzione intermedia dei farmaci e dei dispositivi. Il valore dell'aggio, omnicomprendivo, è computato con riferimento ai farmaci erogati e corrisponde alla mediana calcolata sui primi otto valori in ordine crescente del "costo servizio medio" delle Regioni riportati nel rapporto annuale più recente dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed) dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), disponibile al momento della definizione dell'accordo stesso.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 viene riconosciuta una maggiorazione dell'aggio alle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000,00 nonché alle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000,00.

## Articolo 11

(Contributi alle società di mutuo soccorso)

1. Nelle more dell'adeguamento della legge regionale 11 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso) e successive modificazioni e integrazioni, per l'anno 2022 i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 4 della medesima legge possono essere concessi alle società di mutuo soccorso, aventi sede legale in Liguria, che siano iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali presso il registro delle imprese, oppure siano iscritte nella sezione d) o f) del registro unico nazionale del terzo settore istituito ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Possono partecipare al bando regionale per la concessione dei contributi di cui al comma 1 anche le società di mutuo soccorso che, alla data di emanazione del bando, abbiano presentato istanza di iscrizione alla sezione f) del registro unico nazionale del terzo settore, alle condizioni previste dal bando medesimo. La liquidazione del contributo è condizionata alla positiva conclusione del procedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

## Articolo 12

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## Articolo 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 ottobre 2022

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2022, N. 13**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Generale Assemblea e Bollettino Ufficiale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 41 in data 7 ottobre 2022;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 ottobre 2022, dove ha acquisito il numero d'ordine 134;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alle Commissioni consiliari II e III, ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 11 ottobre 2022;
- d) la II Commissione ha espresso parere favorevole, a maggioranza, in data 18 ottobre 2022;
- e) la III Commissione ha espresso parere favorevole, a maggioranza, in data 20 ottobre 2022;
- f) la I Commissione ha espresso, a maggioranza, il parere favorevole, di cui all'articolo 85 comma 1 e ha approvato il testo, a maggioranza, ai sensi dell'articolo 83 comma 1 del Regolamento interno, in data 25 ottobre 2022;
- g) è stato esaminato e approvato, a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2022;
- h) la legge regionale entra in vigore il 4 novembre 2022.

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO****Relazione di maggioranza (Consigliere Mai S.)**

Con il disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione di codesta Assemblea legislativa, l'Ente Regione, al fine di ottemperare agli impegni assunti del Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo, introduce modifiche a talune disposizioni contenute nella legge regionale di assestamento al bilancio di previsione, unitamente ad ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale che si sono rese necessarie

*in ambito statistico, promozionale e sanitario, al fine di corrispondere, tempestivamente, alle esigenze del territorio.*

*Si elencano, di seguito, i principali interventi previsti dall'Amministrazione regionale.*

*Con l'articolo 1 si interviene sulla legge regionale 7/2008, recante disposizioni sul sistema statistico regionale, al fine dell'adeguamento alla normativa europea e nazionale in materia di privacy e trattamento dati personali, consentendo ai soggetti appartenenti al Sistema Statistico Regionale (SISTAR), per finalità statistiche di interesse pubblico individuate nel Programma statistico regionale, l'accesso e il trattamento ulteriore dei dati personali specificamente raccolti per uno scopo statistico o altri scopi da parte di amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati, operanti sul territorio regionale nell'ambito della propria attività istituzionale, ivi compresi gli osservatori, gli enti e le agenzie regionali, nonché gli altri soggetti del settore regionale allargato.*

*L'articolo 2 apporta modifiche alla legge regionale 18/2021, recante interventi regionali di promozione del territorio ligure, nell'ottica di massimizzare il volume di ritorno mediatico delle campagne di comunicazione e di promozione dell'immagine del territorio nelle sue diverse componenti, realizzate e veicolate da società sportive professionistiche di massima serie, ampliandone la diffusione attraverso nuovi bacini territoriali di pubblico, per il tramite di società sportive professionistiche e nell'ambito di campionati non solo di massima serie.*

*Con gli articoli 3 e 4, che introducono modifiche di carattere meramente tecnico-contabile, rispettivamente, alle leggi regionali 23/2021 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024) e 11/2022 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024 e I variazione), viene data attuazione all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti del Governo, a seguito delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato. Più in dettaglio, l'articolo 3, modificando l'articolo 3 della legge regionale 23/2021, introduce la precisazione che una quota del mutuo autorizzato a copertura degli investimenti per l'esercizio 2022 deriva dalla procedura di riaccertamento annuale dei residui e, conseguentemente, l'articolo 4 sostituisce il prospetto di cui all'allegato d) della legge regionale 11/2022, relativo ai limiti di indebitamento delle Regioni, al fine di fornire una rappresentazione più aderente a quanto previsto dal modificato articolo 3 della legge regionale 23/2021.*

*Stante la grave criticità dovuta anche alla carenza di personale medico, nella quale versano i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del territorio regionale, con l'intervento normativo di cui all'articolo 5 si intende salvaguardare la continuità dei servizi e la qualità dei livelli assistenziali, oltre a valorizzare il ruolo dei medici che già operano all'interno dei servizi sanitari e limitare, per l'effetto, il ricorso alle esternalizzazioni, prevedendo l'aumento della tariffa oraria di cui all'articolo 24 del CCNL Area Sanità, triennio 2016-2018, sino a € 100 per le attività aggiuntive che i dirigenti medici potranno svolgere presso le strutture di pronto soccorso.*

*Con l'intervento normativo di cui all'articolo 6 si intende stabilizzare, a livello regionale, il modello organizzativo di distribuzione in nome e per conto del Servizio sanitario regionale (DPC) sia per i farmaci A-PHT, attraverso l'adozione di specifico elenco dei farmaci erogabili, elaborato e monitorato dalla commissione tecnica istituita con apposita deliberazione della Giunta regionale, sia per i dispositivi per il controllo della glicemia nei pazienti affetti da diabete, consolidandolo e strutturandolo in modo uniforme su tutto il territorio ligure e, così, garantendo la capillarità dell'offerta e l'equità dell'accesso.*

*Infine, gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, la norma di invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.*

*Il testo del disegno di legge è stato sottoposto ai pareri preventivi delle Commissioni consiliari II e III, che sono stati espressi, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento interno, favorevolmente, nelle sedute del 18 e 20 ottobre 2022.*

*In sede di esame da parte della I Commissione consiliare, competente nel merito alla trattazione del disegno di legge de quo, si è proceduto alla preliminare consultazione delle rappresentanze sindacali, oltre che delle Aziende sociosanitarie liguri, di alcuni Ordini delle professioni sanitarie e di esperti delle materie trattate e, dopo approfondita discussione, nella seduta del 25 ottobre 2022, l'articolato del disegno di legge è stato appro-*

vato ad ampia maggioranza di voti da parte dei rappresentanti delle Forze politiche ivi presenti, per cui auspico possa essere, altresì, approvato in sede di Aula.

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Centi R.)**

Il DDL 134/2022 ripercorre il metodo già ampiamente usato di inseguire le emergenze e i provvedimenti tampone, per far fronte a problemi strutturali che riguardano nella maggior parte dei casi il sistema sanitario ligure e che comunque attengono a funzioni cardine dell'ente Regione.

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Ioculano E.)**

Il disegno di legge 134 "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale" presenta, a nostro giudizio, delle criticità che abbiamo cercato di evidenziare e risolvere attraverso la presentazione di alcuni emendamenti. In particolare abbiamo proposto di stralciare l'articolo 2 e l'articolo 6 dal disegno di legge. Nel primo caso poiché ribadiamo le perplessità che avevamo già avanzato in sede di discussione della legge regionale 18/21 sull'efficacia della misura rispetto all'obiettivo della promozione del territorio ligure, nutriamo cioè forti dubbi sulle ricadute in termini di immagine per la Liguria di campagne promozionali veicolate tramite società sportive professionistiche; nel secondo caso poiché riteniamo che, prima di istituzionalizzazione la Distribuzione in Nome e Per Conto, sarebbe stato opportuno uno studio approfondito dei dati raccolti per far emergere le eventuali criticità del modello sperimentale e apporre i necessari correttivi. Abbiamo inoltre fatto presente che l'istituzionalizzazione della DPC, per le conseguenze economiche e organizzative che comporta sull'intero sistema, andrebbe discussa all'interno della cornice del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale per cui si aprirà a breve la discussione.

Sull'articolo 5 relativo all'aumento della tariffa oraria rispetto a quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale per le prestazioni aggiuntive del personale medico in servizio presso i servizi di emergenza-urgenza abbiamo presentato alcuni emendamenti, da un lato per chiarire la portata della norma proposta nel DDL di Giunta come ad esempio l'applicazione ai medici dipendenti del SSR impegnati al 118, dall'altro per riconoscere la particolare complessità dell'attività lavorativa nei servizi di emergenza-urgenza, proponendo di aumentare ulteriormente la tariffa oraria rispetto alla proposta della Giunta, anche al fine di incentivare la disponibilità del personale medico. Con alcuni emendamenti aggiuntivi abbiamo inoltre proposto di riconoscere un aumento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza urgenza anche al personale infermieristico e ai medici convenzionati in servizio presso il 118 e ribadito la straordinarietà della misura delle prestazioni aggiuntive.

In considerazione dei gravi episodi di violenza e delle aggressioni al personale medico e infermieristico che si stanno verificando nei servizi di urgenza - emergenza si è proposto infine di inserire un articolo aggiuntivo per impegnare la Regione ad adottare forme di contrasto e di tutela del personale sanitario; a tal fine si chiede di elaborare linee guida con il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti per monitorare il fenomeno e individuare azioni e misure per evitare che si verifichino ancora gli episodi di cui con sempre maggiore frequenza racconta la cronaca quotidiana, anche con l'obiettivo di potenziare attraverso accordi con gli Uffici territoriali del Governo la presenza e la collaborazione delle Forze di polizia nei servizi di emergenza-urgenza del servizio sanitario regionale.

#### **Relazione di minoranza (Consigliere Tosi F.)**

Con questo provvedimento ci è stata chiesta l'urgenza, ma come abbiamo sostenuto è un Disegno di legge che ha al suo intervento alcuni articoli di legge che nulla hanno a che vedere con l'urgenza. Abbiamo depositato diversi emendamenti per migliorare la proposta della giunta e che saranno illustrati in aula al momento della relazione.

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

Settore Affari legislativi